



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**

**UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO**

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Prot. n. 4144/02.03.03

Circ. n. 102

Torino, 17 Maggio 2017

Ai Dirigenti  
delle scuole secondarie di I e II grado  
della Città Metropolitana di Torino

**Oggetto: monte ore assenze e valutazione delle studentesse e degli studenti**

Le disposizioni analizzate sono state richiamate e confermate dal decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, recante "norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato", il cui testo è stato approvato il 7 aprile 2017 dal Consiglio dei Ministri.

In particolare per la scuola secondaria di I grado il succitato decreto prevede che:

*Articolo 5 (Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado)*

*1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*

*2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*

*3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Occorre ribadire l'importanza della frequenza delle lezioni,*



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

come momento di apprendimento, di valorizzazione del successo formativo e di socializzazione. Infatti la scuola è una comunità educante, che accoglie ogni studentessa e ogni studente nell'impegno quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo. Il complesso delle relazioni che si instaurano durante la vita scolastica influisce sulla crescita e rappresenta un patrimonio su cui bisogna investire.

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, al fine della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la "*validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009*", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art. 14, comma 7 del D.P.R. n.122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata CM n. 20/2011 ha previsto per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

Pertanto all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive tali da assicurare la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano altresì all'albo dell'istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR n. 122/2009, le istituzioni scolastiche e in particolare il collegio docenti possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

La C.M. n. 20 del 4-3-2011 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, fra le casistiche utilizzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Anche l'art. 11 del d.lgs. n. 59/2004 prevede, come già indicato, che *"per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite"*. Quest'ultimo risulta essere abrogato, secondo quanto disposto dall'art. 26 del dlgs n. 62 del 13 aprile 2017, con decorrenza 1° settembre 2017 e sarà sostituito dall'art. 5 di tale decreto, richiamato all'inizio della presente nota.

Quindi le istituzioni scolastiche, sempre secondo l'articolo 14 del DPR n. 122 del 2009, possono stabilire delle deroghe motivate e straordinarie quando le assenze documentate non pregiudichino la possibilità di valutazione da parte degli insegnanti. Inoltre tali assenze non dovrebbero soltanto essere coperte da certificato medico, ma essere continuative e concentrate in un lungo periodo (nei casi, ad esempio, di



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

incidenti, interventi o ricoveri in ospedale). Quindi un grande numero di assenze sporadiche, anche se in presenza di certificato medico, potrebbe non rientrare nella deroga appena descritta. Su questo punto parte della giurisprudenza che sarà richiamata è discordante. Fattore determinante è infatti la gravità dei motivi di salute, parametro che non può essere valutato discrezionalmente dall'istituzione scolastica, ma dal quale, secondo parte della giurisprudenza (es. TAR Campania) si potrebbe anche prescindere, non essendo necessaria una sua esplicita connotazione nell'attestato medico.

In ogni caso deve sussistere anche l'altra condizione, ovvero l'alunno deve essere valutato dai docenti, in mancanza di valutazioni egli non può essere ammesso agli scrutini, neanche se le assenze sono concentrate e certificate.

Gli alunni che superano il monte ore limite di assenze, per le quali non sussiste alcuna deroga e nell'impossibilità di una valutazione da parte del consiglio di classe, non sono ammessi allo scrutinio finale perché è la stessa norma a stabilirne l'esclusione. Con l'esclusione dello studente non si procede quindi alla proposta del voto, neanche in quelle materie in cui eventualmente l'alunno avesse una valutazione.

In casi di superamento dei limiti del monte ore di assenze su registri e pagelle, poiché non si è proceduto allo scrutinio dell'alunno, andrà apposta la scritta "escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla frequenza dell'anno successivo / all'esame finale di ciclo, ai sensi del comma 7, art. 14 del DPR 122/09". I riquadri dei voti non andranno riempiti, non avendo attribuito alla studentessa o studente una votazione, operazione che si effettua in sede di scrutinio, ma si riporterà il numero delle assenze del secondo quadrimestre e il totale dell'anno scolastico negli appositi riquadri.

Per ciò che concerne le assenze dalle lezioni in relazione alle attività della Consulta Provinciale degli Studenti si richiama la nota MIUR prot. 2072 del 25 marzo 2015.

In tale nota è stato precisato che la partecipazione alle attività delle Consulte Provinciali degli Studenti, pianificate in conformità ai regolamenti di cui si sono dotate, deve considerarsi attività istituzionale e pertanto la mancata presenza alle lezioni non può essere conteggiata per calcolare il superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico.



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Al fine di esplorare i principi delineati, saranno analizzate alcune pronunce della giustizia amministrativa. Tali provvedimenti, nel caso in cui è stato accolto il ricorso, fanno riferimento al vizio di eccesso di potere, come causa di annullamento dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/1990.

L'eccesso di potere si realizza in tutti quei casi in cui vi sia uno sviamento del potere nel senso che, nella tipica fattispecie procedimentale, si accerta il mancato perseguimento del fine cui l'esercizio del potere stesso deve tendere sulla base di una serie di indici sintomatici. Sono state individuate figure sintomatiche di eccesso di potere, che nei casi di seguito analizzati, fanno riferimento spesso alla proporzionalità dell'azione amministrativa. Questa figura, in particolare, risente fortemente dell'evoluzione subita dall'interesse legittimo in questi anni.

Se la violazione si è concretizzata in una non corretta valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati, con un sacrificio "sproporzionato" dell'interesse privato, l'atto è illegittimo per eccesso di potere. In questa fattispecie dunque il ragionamento del giudice assume connotati di ancora maggiore pregnanza in quanto il giudice, per ritenere violato il principio di proporzionalità, sovrappone il proprio ragionamento a quello dell'amministrazione.

La proporzionalità si lega direttamente al parametro generale delle ragionevolezza del provvedimento amministrativo: infatti una volta individuato l'interesse pubblico in concreto da realizzare, ogni scelta deve essere consequenziale sul piano logico rispetto alle premesse costituite dai dati evidenziati nella situazione concreta, tenendo conto che l'interesse cosiddetto primario va armonizzato con gli interessi (pubblici o privati) che di volta in volta si scontrano con l'interesse pubblico primario.

Il TAR Campania con sentenza 795/2012 ha accolto il ricorso dei genitori avente per oggetto il provvedimento di non ammissione alla classe successiva del Consiglio di Classe I Sez. B della Scuola Secondaria di Primo Grado "Omissis".

Infatti ha rilevato *il Collegio che la mancata ammissione alla classe successiva veniva motivata da parte degli organi scolastici con il superamento del tetto minimo di presenze necessarie per la validità dell'anno scolastico, a fronte di un complessivo*



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

*rendimento che non presentava valutazioni di insufficienza in nessuna delle materie oggetto di insegnamento (come si evince dal documento di valutazione per l'anno scolastico 2010/11 allegato dal ricorrente).*

*In particolare, la mancata ammissione alla classe successiva risultava motivata esclusivamente dalle troppe assenze e, nello specifico, dalla circostanza che l'alunno in questione non avrebbe frequentato le lezioni per almeno i "tre quarti dell'orario personalizzato", secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n.59/2004.*

*Quest'ultimo articolo prevede che "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato..... Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite".*

*Allo stesso modo, l'art. 14 del D.P.R. n. 122/2009 prevede che "a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".*

*L'istituto scolastico in questione ha previsto dei casi di deroga per quanto riguarda le assenze utili ai fini della validità dell'anno scolastico (delibera Collegio docenti n. 44 del 27.10.2010 e foglio illustrativo per i genitori degli studenti).*

*In particolare, ha previsto che non debbano essere conteggiate sia le assenze derivanti da documentati motivi di salute, tra cui, in particolare, i casi di "assenza per gravi motivi di salute documentati da certificati medici", sia le assenze causate da gravi motivi di famiglia autocertificate da un genitore.*



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

*Il Collegio rileva, però, come l'Istituto scolastico non abbia ritenuto validi, ai fini della deroga sul conteggio delle assenze, i certificati medici depositati dall'alunno e che, invece, qualora tali certificati fossero considerati idonei, il totale delle assenze sostanzialmente rientrerebbe nel tetto massimo consentito.*

*Viene quindi in rilievo la questione dell'esistenza o meno di quelle cause, la cui determinazione è rimessa dalla legge alle disposizioni dei singoli istituti scolastici, che consentono di giustificare le assenze e di derogare, in via eccezionale, al limite della necessaria presenza ad almeno tre quarti dell'orario scolastico.*

*L'art. 11 del D.Lgs. n.59/2004 prevede, come già indicato, che "per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite".*

*L'Istituto in questione aveva determinato alcune cause di deroga, tra cui le ragioni di salute, di cui si deve andare a verificare l'applicabilità al caso concreto.*

*A tale riguardo, il Collegio intende, in via preliminare, ribadire l'importanza della presenza scolastica, presupposto fondamentale per un corretto apprendimento, e l'eccezionalità che deve contraddistinguere le deroghe al numero minimo di presenze necessarie previste nella normativa su richiamata.*

*Nondimeno, si deve considerare l'esistenza di particolari situazioni, derivanti da disagi familiari o sociali o da motivi di salute psico-fisica, in cui tale presupposto non deve essere interpretato con eccessiva severità, soprattutto nei casi in cui l'alunno, nonostante abbia riportato numerose assenze, appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe superiore per quanto riguarda il profitto conseguito nelle materie di studio contraddistinto dall'assenza di insufficienze.*

*In tali ipotesi una "bocciatura" motivata solo dal numero di assenze potrebbe, difatti, risultare iniqua ed ingiustificatamente punitiva e va vagliata con particolare attenzione, anche alla luce delle cause che hanno determinato tali assenze e delle possibili azioni che la scuola, nell'ambito del rapporto di fattiva di collaborazione che deve contraddistinguere il rapporto scuola famiglia, poteva porre in essere per sensibilizzare i genitori o gli altri parenti prossimi.*



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

*Ciò al fine di non compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un alunno che ha mostrato, dal punto di vista dell'apprendimento, di aver acquisito con profitto, nonostante le assenze, gli insegnamenti impartiti nel corso dell'anno scolastico e, quindi, di essere idoneo al passaggio alla classe superiore.*

*Far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, appare, difatti, una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi.*

*Ciò tanto più in quanto, data la sua giovane età, le assenze trovano probabilmente ragione anche in situazioni familiari che non consentono al ragazzo di essere sufficientemente seguito o, quantomeno, influiscono negativamente sul comportamento dello stesso.*

*Una misura di tale severità deve quindi essere disposta, in presenza, lo ripetiamo, di un più che soddisfacente rendimento scolastico, in situazioni di estrema gravità solo dopo aver attentamente vagliato le possibili giustificazioni per le assenze, ed in tale ottica vanno interpretate le norme relative al numero di presenze minimo richieste e le disposizioni che ammettono la deroga a tale numero minimo.*

*Al contrario, l'Istituto Scolastico ha interpretato le disposizioni in questione con particolare severità, non considerando come valide giustificazioni di assenza, ai fini della deroga, i certificati medici presentati, perché a suo dire non rientranti nelle ipotesi di deroga tassativamente stabilite per motivi di salute, perché in sostanza carenti dell'attestazione della gravità della malattia.*

*Secondo i criteri dettati dall'Istituto scolastico, con la delibera del Collegio docenti n. 44 del 27.10.2010, rientrerebbero difatti nella deroga per motivi di salute le assenze "per gravi motivi di salute documentati da certificati medici".*

*Ora, non appare ostativa all'applicazione della suindicata disposizione al caso di specie la circostanza che la disposizione stessa preveda espressamente la gravità dei motivi di salute, in quanto in presenza di una certificazione medica che evidenzia l'esistenza di*





## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

*una patologia il Collegio ritiene non abbia senso pretendere la dimostrazione della gravità della malattia.*

*Infatti, il concetto di gravità è concetto relativo e non ben definibile in concreto, né tale definizione risulta essere stata data dalla disposizione citata.*

*Inoltre, una volta attestato uno stato di patologia che impedisce all'alunno di essere presente, questo risulta essere per definizione "grave", nel senso che ne impedisce la presenza e, pertanto, risulta idonea a giustificare l'assenza senza che possano essere fatte ulteriori distinzioni in base al tipo ed intensità della malattia.*

*Né, infine, per quanto già indicato, risulta corretta l'interpretazione troppo restrittiva data alle disposizioni dell'Istituto concernenti i motivi di deroga per ragioni di salute, in quanto iniqua e non in linea con le finalità di apprendimento e sviluppo della personalità dell'alunno che la scuola deve perseguire.*

Tale orientamento è stato confermato dal TAR Calabria con l'ordinanza n. 626 del 5 dicembre 2014 sul ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento prot. n. 4439/C27 emesso dal Consiglio di Classe della 4<sup>B</sup> della -OMISSIS- assunto in data 12 giugno 2014 e relativo all'anno scolastico 2013/2014, notificato alla famiglia -OMISSIS- in data 8.07.2014, che dispone la non ammissione alla classe successiva dell'alunno -OMISSIS.

La mancata ammissione alla classe successiva del ricorrente è stata motivata da parte della scuola con il superamento del tetto minimo di presenze necessarie per la validità dell'anno scolastico. L'istituto scolastico in questione ha previsto tra i casi di deroga, per quanto riguarda le assenze utili ai fini della validità dell'anno scolastico, "...casi eccezionali (debitamente documentati): 1. motivi di salute ...".

Secondo il collegio giudicante, i certificati medici depositati dall'alunno, a fronte delle assenze per la nota patologia, sono da considerarsi idonei ai fini della detta deroga e al momento del giudizio di non ammissione le giustificazioni per le assenze, sulla base dei suddetti certificati medici e della notoria patologia, non risultano minimamente vagliate dal Consiglio di classe nei contestati verbali;



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Questo ha comportato un'interpretazione troppo restrittiva delle disposizioni dell'Istituto concernenti i motivi di deroga per ragioni di salute e non si pone in linea con le finalità di apprendimento e sviluppo della personalità dell'alunno che la scuola deve perseguire. Dalla relazione del Dirigente scolastico prodotta in corso di causa si evince come l'Istituto fosse stato reso edotto (a seguito di colloquio tra la professoressa di italiano e storia e la madre dell'alunno) dell'esistenza della patologia, idonea ad influire negativamente sulle sue presenze scolastiche.

Pertanto, secondo il TAR Calabria, devono essere sospesi gli impugnati atti di non ammissione alla classe successiva, con conseguente obbligo dell'istituto scolastico di rideterminarsi non tenendo conto del numero delle assenze quale ragione impeditiva ai fini del passaggio alla classe successiva ed attivando, ove ritenuto, appositi corsi di recupero.

Un'ulteriore conferma giunge con la sentenza n. 1525 del 27 giugno 2013 del TAR Puglia, che si è pronunciato sul ricorso che ha impugnato il giudizio di non ammissione alla classe successiva formulato dal Consiglio di Classe, che recitava *"dopo ampia discussione e analisi di tutti gli elementi che concorrono alla formulazione del giudizio finale, ritiene che le numerosissime assenze dell'allievo (109 giorni su 200 giorni effettivi di lezione), sebbene giustificate in parte da problemi di salute, abbiano impedito di seguire proficuamente il percorso formativo e di acquisire, quindi, le conoscenze e competenze programmate"*; tale situazione ha pregiudicato, secondo il consiglio di classe, irrimediabilmente la possibilità di frequentare con profitto la classe successiva.

Il ricorso è stato accolto poiché:

- il ricorrente ha mostrato di poter conseguire voti molto alti nella maggior parte delle discipline di insegnamento, con punte di eccellenza in materie fondamentali quali il greco, il latino, l'italiano, nonostante la difficoltà sopravvenuta a causa della condizione di salute non del tutto ottimale che lo ha accompagnato durante l'anno scolastico oggetto di valutazione negativa;



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

- il giudizio di non ammissione alla classe successiva è dipeso, in larga misura, dal numero di assenze il quale, pur avendo comportato senz'altro una discontinuità nel percorso formativo dello studente, non ha impedito di conseguire alti voti riportati nel primo tratto dell'anno scolastico dal -OMISSIS-, come può anche desumersi dalla lettura della scheda di valutazione del primo quadrimestre;
- la valutazione circa l'opportunità di una ripetizione dell'anno scolastico è stata accompagnata da una stima contraddittoria in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto della buona performance scolastica nel corso del primo quadrimestre e, con essa, della prova di una continuità nel profitto in condizioni di salute ordinarie.

*A queste argomentazioni, il Collegio ritiene di poter aggiungere che il giudizio di non ammissione alla classe successiva è stato deliberato a maggioranza dei votanti, ma con la partecipazione decisiva al voto finale della Dirigente Scolastica.*

*La circostanza in argomento concorre a fare luce su un profilo, correttamente adombrato dalla difesa del ricorrente, di non adeguata motivazione del giudizio finale.*

*Ed invero, in una situazione di parità tra docenti favorevoli alla non ammissione alla classe successiva e docenti contrari alla ripetizione dell'anno scolastico, il giudizio espresso dalla Dirigente Scolastica, per il fatto di provenire da persona al vertice della amministrazione dell'Istituto ma non facente parte del corpo docenti del giovane scrutinando e, dunque, non a contatto diretto con il ragazzo, avrebbe dovuto essere assai più esaustivo e non limitarsi ad una lapidaria votazione favorevole alla non ammissione.*

Nella fattispecie concreta, non è stata data applicazione all'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, contenente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2, e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".

La norma, dopo aver stabilito che "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

*valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato..", prevede che " le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite".*

Si tratta di una facoltà introdotta proprio al fine di consentire ad uno studente che non abbia potuto frequentare con continuità l'anno scolastico, ad esempio, per comprovate ragioni di salute, ma che abbia comunque fornito prova di essere all'altezza di buone performances scolastiche, di non incorrere in una bocciatura dettata da temporaneo allontanamento dalle lezioni per causa a sé non imputabile.

A questa norma non è stata data applicazione, il che conferisce al giudizio oggetto del ricorso un profilo di sicura illegittimità che ne comporta l'annullamento.

Sempre su tale linea si colloca la pronuncia TAR Campania n. 4522 del 16/09/2015, con la quale è stato accolto il ricorso dei genitori avente per oggetto il provvedimento di non ammissione all'esame di stato per l'anno scolastico 2014/2015 ed altresì nella parte in cui esclude lo scrutinio dello studente.

Il ricorso è affidato alle censure di violazione della normativa scolastica ed eccesso di potere sotto diversi profili.

La parte ricorrente ha contestato che l'Istituto scolastico, nel disporre la non ammissione dell'alunno alla classe successiva a causa delle troppe assenze, non abbia tenuto conto delle giustificazioni derivanti da motivi personali e di salute.

Il collegio giudicante nell'accogliere il ricorso richiama l'art. 11 del d. lgs. n. 59/2004, il quale prevede, come già indicato, che "per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite".

In via preliminare, si ribadiscono l'importanza della presenza scolastica, presupposto fondamentale per un corretto apprendimento, e l'eccezionalità che deve contraddistinguere le deroghe al numero minimo di presenze necessarie previste nella normativa su richiamata.

Si deve anche considerare l'esistenza di particolari situazioni, derivanti da disagi familiari o sociali o da motivi di salute psico-fisica, in cui tale presupposto non deve



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

essere interpretato con eccessiva severità, soprattutto nei casi in cui l'alunno, nonostante abbia riportato numerose assenze, appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe successiva per quanto riguarda il profitto conseguito nelle materie di studio contraddistinto dall'assenza di insufficienze.

In tali ipotesi una "bocciatura" motivata solo dal numero di assenze potrebbe, difatti, risultare iniqua ed ingiustificatamente punitiva e va vagliata con particolare attenzione, anche alla luce delle cause che hanno determinato tali assenze e delle possibili azioni che la scuola, nell'ambito del rapporto di fattiva di collaborazione che deve contraddistinguere il rapporto scuola-famiglia, poteva porre in essere per sensibilizzare i genitori o gli altri parenti prossimi. Ciò al fine di non compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un alunno che ha mostrato, dal punto di vista dell'apprendimento, di aver acquisito con profitto, nonostante le assenze, gli insegnamenti impartiti nel corso dell'anno scolastico e quindi di essere idoneo al passaggio alla classe superiore.

Far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti appare difatti una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti e a perdere l'opportunità di apprendere nella classe superiore nuove conoscenze, e comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi.

L'Istituto Scolastico ha di fatto applicato le circolari ministeriali, non considerando come valide giustificazioni di assenza, ai fini della deroga, i certificati medici presentati, perché considerati non rientranti nelle ipotesi di deroga tassativamente stabilite per motivi di salute, in quanto carenti dell'attestazione della gravità della malattia.

Non appare ostativa all'applicazione della suindicata disposizione al caso di specie la circostanza che la disposizione stessa preveda espressamente la gravità dei motivi di salute, in quanto, in presenza di una certificazione medica che evidenzia l'esistenza di una patologia, il Collegio ritiene non abbia senso pretendere la dimostrazione della gravità della malattia.



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Infatti, il concetto di gravità è concetto relativo e non ben definibile in concreto, né tale definizione risulta essere stata data dalla disposizione citata.

Inoltre, una volta attestato uno stato di patologia che impedisce all'alunno di essere presente, questo risulta essere per definizione "grave", nel senso che ne impedisce la presenza e, pertanto, risulta idoneo a giustificare l'assenza senza che possano essere fatte ulteriori distinzioni in base al tipo ed intensità della malattia.

L'interpretazione troppo restrittiva data alle disposizioni dell'Istituto concernenti i motivi di deroga per ragioni di salute risulta iniqua e non in linea con le finalità di apprendimento e sviluppo della personalità dell'alunno che la scuola deve perseguire.

Inoltre non è stata considerata l'esistenza di una critica situazione familiare.

Sulla linea del rispetto da parte dell'istituzione scolastica del principio di proporzione dell'azione amministrativa si colloca la sentenza del TAR Piemonte n. 1386 del 31 luglio 2014 che si è pronunciata sul ricorso avente per oggetto la delibera del Consiglio di classe della 5 E del Liceo Omissis di Torino di non procedere allo scrutinio dei voti, visto l'elevato numero di assenze, superiore a un quarto del monte ore curriculare personalizzato, e di non ammettere la ricorrente all'esame di Stato.

Quest'ultima ha impugnato l'illegittimità della decisione del Consiglio di Classe di non procedere agli scrutini dei suoi voti e di non ammetterla all'esame di Stato lamentando, in primo luogo, la violazione dell'art. 14 c. 7 del DPR n. 122/2009, del Regolamento delle assenze dell'Istituto, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Tali censure secondo il TAR Piemonte sono fondate e meritevoli di accoglimento.

La decisione del Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico di non scrutinare la ricorrente viola il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, essendo stata assunta senza tener conto della preminenza delle giustificazioni presentate dalla studentessa e dai suoi genitori durante tutto il corso dell'anno scolastico 2013/2014, quindi in contrasto con quanto sancito dall'art. 4 del "Regolamento sulle Assenze" dell'istituto scolastico, che ha recepito quanto previsto dalla normativa nazionale ed, in particolare, dal D.P.R. 122/2009, all'art. 14, comma 7.



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Secondo il collegio, nel caso in questione, le assenze effettuate dalla ricorrente, dovute a gravi malattie che affliggono entrambi i genitori, tutte documentate, possono essere senza dubbio ricomprese nei "casi eccezionali" e "certi" in cui è consentito derogare al tetto massimo previsto dalla vigente normativa, essendo dovute proprio ai "gravi motivi di famiglia e/o personali ..." ed a "gravi patologie dei componenti del nucleo familiare" previsti dall'art. 4 del Regolamento citato.

Le assenze cumulate dalla ricorrente, come evidenziato nel ricorso e non smentito dall'Amministrazione, non hanno per di più influito sulla possibilità di procedere alla sua valutazione, tanto è vero che l'allieva ha sostenuto tutte le verifiche e interrogazioni previste in tutte le discipline e, una volta sottoposta, in esecuzione del decreto presidenziale, agli scrutini, è stata ammessa all'esame con una media sufficiente (riuscendo inoltre a conseguire una votazione idonea al suo superamento). Da qui la violazione ancora più grave del principio di proporzione dell'azione amministrativa e l'illegittimità, come detto, dell'iniziale diniego di scrutinio dei voti da parte del Consiglio di classe.

Il TAR Liguria con sentenza n. 1327 del 3 settembre 2014 approfondisce la questione del rapporto tra numero di assenze e percorso formativo della studentessa respingendo la censura evidenziata dai genitori ricorrenti. Questi ultimi *lamentano che la contestata valutazione negativa sarebbe stata formulata senza tenere conto della "particolare situazione sanitaria" dell'alunna la quale, nel corso dell'anno scolastico, aveva avuto documentati problemi di salute, a causa dei quali ha sommato un totale di 49 giorni di assenza. La delibera di non ammissione alla classe successiva, in effetti, non fa menzione dei problemi di salute dell'alunna che, però, non possono giustificare di per sé i risultati insufficienti conseguiti nella maggior parte delle materie di studio. Le numerose assenze verificatesi nel corso dell'anno scolastico, peraltro, possono essere ricondotte solo in parte all'intervento chirurgico che l'interessata aveva subito nel mese di ottobre del 2010; per il resto, risulta agli atti un solo certificato medico, redatto ex post per una patologia certamente non grave, che verosimilmente era finalizzato a consentire che l'alunna, pur avendo superato il numero massimo di giorni*





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**

**UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO**

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: [USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT](mailto:USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT); WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M\_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

*di assenza previsto dalla normativa vigente, potesse essere ammessa alla valutazione finale.*

Infatti il ricorso è stato respinto dal collegio giudicante.

Su tale orientamento si colloca la sentenza del TAR Toscana n. 1362 del 16/09/2016 che respinge il ricorso dei genitori, avente per oggetto la mancata ammissione alla classe successiva, poiché:

*Le evidenziate carenze dell'alunna in numerose materie, di cui appare concausa idonea l'alto grado di assenteismo scolastico dell'alunna stessa, in definitiva giustificano il giudizio conclusivo del Consiglio di classe, in quanto la ripetizione della classe seconda può consentire di colmare quelle lacune inficianti le conoscenze e abilità di base (che sono invece date per già acquisite nel terzo anno di studi) alle quali si fa riferimento nella motivazione dello scrutinio finale.*

*Infatti il giudizio di non ammissione alla classe successiva nell'insegnamento scolastico, sebbene ovviamente percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, dal quale consegue la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento nell'interesse specifico dello studente.*

Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Stefano Suraniti

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto  
legislativo 39/1993*

